

siano una cosa assai diversa da non potersi così facilmente confondere insieme nell'applicazione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, *relatore*. Après avoir établi un droit de cinquante centimes par mille francs sur les effets de commerce, il eût été injuste de ne pas frapper d'un droit les billets de circulation des *Banques en société anonyme*, auxquelles le Gouvernement a accordé la faveur d'en émettre. Bien que les effets de commerce se renouvellent ordinairement quatre fois par an, votre Commission a considéré qu'il existe une grande différence entre les billets de Banque qui sont des effets de circulation, et les lettres de change qui sont de véritables obligations; ces deux natures d'effets ne remplissent pas le même rôle dans les transactions commerciales. Tel est le motif pour lequel on s'est borné à un droit annuel de cinquante centimes par mille sur les opérations des Banques, basé sur la moyenne de la circulation de l'année précédente.

Je ne crois pas avec le préopinante que cette disposition fût à sa place dans la loi sur les Banques, qui est une loi organique, afin d'empêcher que les Banques ne puissent nuire à l'intérêt public. C'est dans une loi de finance, c'est à dire dans la loi dont nous nous occupons, qu'on doit régler l'impôt à percevoir sur l'émission des billets de circulation.

Il est vrai que la Banque a contracté un abonnement avec le Gouvernement pour les droits de timbre, car tous les billets de circulation devraient être timbrés; mais cet abonnement est très-minime, et la Commission l'a remplacé par l'article dont elle vous propose l'adoption.

Le timbre des livres de commerce, dont la Banque doit faire usage, est indépendant de celui des effets de circulation, et l'article proposé ne la dispense point de faire timbrer les livres qu'elle est obligée de tenir, en exécution du Code de commerce.

Lorsqu'on compare les affaires immenses qui se font à la Banque avec l'impôt prévu par cet article, on ne peut se refuser à reconnaître qu'il est extrêmement modéré, et qu'il est dans une proportion équitable avec le timbre des effets de commerce.

FARINA P. Mi pare che l'onorevole preopinante abbia confuso la materiale apposizione del bollo con la percezione del diritto che si vuole imporre. Qui si vuol fare una percezione per diritto di bollo sui biglietti di Banca: per fare questa percezione non è necessario che tutti i biglietti siano bollati, ma si fa una specie di abbonamento, imponendo un diritto proporzionale alla circolazione media dei medesimi.

L'onorevole preopinante ha supposto che si volessero pareggiare questi biglietti alle cambiali. Questo è affatto erroneo; se così si fosse voluto fare, si sarebbero necessariamente dovuti imporre due lire, e non 50 centesimi per mille, perchè, essendo certo che le operazioni di sconto della Banca non possono durare più di tre mesi, bisognava calcolare quattro volte rientrato e sortito il capitale medio in circolazione dalla cassa della Banca, quindi sottoporre la Banca al pagamento non del diritto di 50 centesimi, ma a quello del due per mille per pareggiare il biglietto alla cambiale, e pareggiarla non nel termine medio, ma nel termine massimo della durata che le operazioni della Banca possono avere.

Ma qui non si è voluto far questo; si è voluto colpire di un diritto di bollo i biglietti; siccome altronde sarebbe una seccatura di dover imprimere un bollo tutti gli anni, locchè verrebbe ad ingombrare con questi bolli tutti i biglietti, così si è esonerato il biglietto da questa formalità, ma si sono però colpiti ugualmente i fondi della Banca con questa percezione, eseguita, per così dire, a modo di abbonamento.

Mi pare dunque che possa benissimo aver luogo in questa legge piuttostochè in quella dell'organizzazione della Banca, che è legge piuttosto organica, la disposizione della quale ora si parla

BOLMIDA. L'onorevole signor Farina ha paragonato i biglietti di Banca alle lettere di cambio, calcolando in modo che la Banca abbia una media.

Io diceva da principio che trovava una differenza essenziale tra i biglietti in circolazione e le lettere di cambio, stante che i biglietti che una Banca mette in circolazione non sono che un agente di circolazione per la Banca medesima, e le cambiali invece sono in sostanza il frutto di tutte le sue operazioni. Contro cambiali si hanno denari, contro i biglietti si hanno cambiali che si scontano. Mi pare adunque, ripeto, che questa tassa (ed ora non dico che ella sia tenue o forte) sarebbe meglio collocata nella tassa commerciale che non nella tassa del bollo.

FARINA P. Mi trovo obbligato di far nuovamente osservare all'onorevole preopinante che egli pretende che noi abbiamo voluto stabilire una parità fra cose diverse, solo perchè abbiamo detto che due cose diverse saranno ambedue sottoposte al bollo. Del resto avrebbe forse egli ragione di dire che questa disposizione potrebbe meglio essere collocata nella legge nella quale si tasserebbero tutte le industrie commerciali. Questo potrebbe darsi; siccome però si sono adottate basi diverse, quindi io non saprei trovare ragione per cui e questa e la successiva, perchè non è l'unica (prego di osservare che abbiamo colpito di bollo tutte le azioni di società coll'articolo 9), non vedo inconveniente, dico, che questa disposizione sia adottata in questa legge. Faccio poi osservare che se la Banca riceve delle cambiali in cambio dei suoi biglietti, è anche autorizzata a fare le operazioni che nessun altro negoziante può fare, cioè quelle di mettere in circolazione una specie di carta monetata; dunque, sia per questo importantissimo suo diritto, sia per questo grandissimo e massimo privilegio, perchè viene ad essere una specie di privilegio di zecca, io non credo che, sopportando la tassa di 50 centesimi per mille, si possa chiamare di troppo aggravata.

ARNULFO, *commissario regio*. Siccome si è fatta l'osservazione di rimandare questo articolo alla legge che riflette la tassa commerciale, mi trovo in obbligo di osservare che ancorchè si ammetta questa disposizione nella presente legge, la Banca non riceve un diverso trattamento dei commercianti. La tassa commerciale si sopporterà dai negozianti, ed inoltre essi pagheranno il diritto di bollo sulle loro cambiali; per la stessa ragione la Banca sopporterà la tassa commerciale, come dee sopportare quella del bollo dei biglietti. La condizione è identica, e la disposizione attuale dee perciò trovar luogo in questa legge, e non rimandarsi a quella per la tassa commerciale, per la stessa ragione che non si rimandò ad essa l'articolo che prescrive il bollo per le cambiali. Mi oppongo perciò al rimando di quest'articolo.

PESCATORE. Io accetto la tassa che venne proposta dalla Commissione; ma se debbo dire la verità, io credo che ben lungi dall'aver la Commissione soverchiamente aggravate le Banche anonime, invece le abbia trattate con soverchia indulgenza.

Io domando al signor deputato Bolmida se veramente egli abbia la convinzione che vi sia una differenza intrinseca tra i biglietti in circolazione che emettono le Banche e le cambiali e gli effetti di commercio; sia gli uni che le altre non sono che titoli di credito; la differenza consiste non già nella natura loro, ma nel maggior credito di cui godono i biglietti